

**Intesa Programmatica d'Area**  
delle  
**Dolomiti Venete**

**Regolamento del  
Tavolo di concertazione**

**approvato all'unanimità nella seduta del 12 marzo 2004  
e aggiornato, da ultimo, nella seduta del 19 agosto 2009**

# Regolamento del Tavolo di concertazione

**VISTO** l'articolo 2, commi 203 e seguenti della legge 28 dicembre 1996, n. 662 che, al fine di regolare gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati e che comportano attività decisionali complesse, nonché la gestione unitaria delle risorse finanziarie, prevede la possibilità di attivare specifici strumenti di programmazione negoziata, tra i quali i patti territoriali, definiti come l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali o da altri soggetti pubblici o privati, relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale;

**VISTA** la deliberazione CIPE 21 marzo 1997 recante "Disciplina della programmazione negoziata" che al punto 2 stabilisce le modalità di presentazione e di attuazione dei patti territoriali, prevedendo, tra i requisiti per la loro attivazione, l'esistenza della concertazione fra le Parti sociali, la quale deve essere certificata attraverso uno specifico "protocollo di intesa";

**VISTO** il "Protocollo di intesa del patto territoriale Dolomiti Venete", sottoscritto da Enti Locali, Parti sociali e da altri soggetti pubblici e privati, nel quale è individuata la Comunità Montana Agordina quale soggetto responsabile, con le funzioni e i compiti di cui al punto 2.5 della deliberazione CIPE 21 marzo 1997;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2757 del 8 settembre 2000 con la quale la medesima Giunta ha aderito e sottoscritto il citato "Protocollo di intesa del patto territoriale Dolomiti Venete", inserendo così il patto, ai sensi del punto 2.4 della deliberazione CIPE 21 marzo 1997, tra le azioni e le iniziative attuative dei programmi regionali, compresi quelli di rilevanza comunitaria;

**CONSIDERATO** che, sulla base dell'atto di indirizzo sulla regionalizzazione degli strumenti della programmazione negoziata approvato dal CIPE nella seduta del 4 aprile 2001, la delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 26 recante "Regionalizzazione dei patti territoriali e coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma" ha stabilito le modalità di trasferimento alle Regioni della responsabilità del coordinamento, della programmazione e della gestione dei Patti territoriali di propria competenza;

**VISTO** l'articolo 29 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 [legge finanziaria regionale 2003] che ha introdotto modifiche alla legge regionale 6 aprile 1999, n. 13 "Interventi regionali per i patti territoriali", finalizzate a favorire l'adeguamento delle forme di organizzazione dei Patti territoriali, già costituiti o da costituire, alle modalità della programmazione decentrata, attraverso l'attuazione in tali aree, qualora ne sussistano le condizioni, di Intese Programmatiche d'Area, previste dall'articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione";

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 1070 dell'11 aprile 2003 "Legge regionale 6 aprile 1999, n. 13, recante: «Interventi regionali per i patti territoriali». Modalità di attuazione per l'anno 2003", che - nel promuovere il finanziamento di interventi di sostegno alla formazione di piani o programmi di azioni settoriali o plurisettoriali di sviluppo locale - ha precisato che si tratta di "un percorso nuovo, da sviluppare nei Patti territoriali interessati a cura dei Tavoli di concertazione locale e di momenti di partenariato con la Regione", nonché di "un nuovo modello di definizione dei programmi di sviluppo locale, volto a coordinare l'attività dei Patti territoriali all'interno della programmazione regionale e degli istituti di riferimento previsti dalla L.R. n. 35/2001 (PRS, PAS, ecc...)";

**CONSIDERATO** quindi che i patti territoriali sono riconosciuti come una delle "specifiche modalità di concertazione" per la formazione e la gestione delle Intese Programmatiche d'Area e che nelle aree dei patti territoriali l'iniziativa dell'Intesa Programmatica d'Area può essere assunta "a cura dei Tavoli di concertazione locale e di momenti di partenariato con la Regione";

**CONSIDERATO** che il Tavolo di concertazione del patto territoriale Dolomiti Venete, espressione del partenariato istituzionale ed economico-sociale locale, intende adeguare la propria forma organizzativa alle modalità della programmazione decentrata previste dall'articolo 25 della legge

regionale 29 novembre 2001, n. 35, con l'intento di estendere e consolidare la prassi della concertazione sociale e del partenariato istituzionale sorti nell'ambito del patto territoriale ad altri strumenti di sviluppo locale;

**VISTO** il punto 2.6 della deliberazione CIPE 21 marzo 1997 il quale dispone che il patto deve contenere un accordo tra i soggetti pubblici coinvolti nell'attuazione del patto definito secondo le modalità di cui al successivo punto 2.8 della medesima deliberazione, che preveda:

- a. gli adempimenti di rispettiva competenza, ivi compresi quelli inerenti gli interventi infrastrutturali funzionalmente connessi alla realizzazione e allo sviluppo degli investimenti;
- b. gli atti da adottare per la finalità della massima accelerazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi ed in particolare di quelli di spesa, e di evitare, tra l'altro passaggi superflui e provvedimenti adottati in sede diversa da quella direttamente interessata dal patto territoriale;
- c. i termini entro i quali devono essere espletati gli adempimenti, gli atti e le determinazioni di cui alle lettere precedenti;
- d. i rappresentanti dei predetti soggetti pubblici delegati ad esprimere, con carattere di definitività, la volontà degli stessi per tutti gli adempimenti, gli atti e le determinazioni di cui alle lettere precedenti.

**VISTO** l'articolo 25, comma 3 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 il quale dispone che:

- a) l'attivazione dell'Intesa Programmatica d'Area richiede il consenso delle Amministrazioni provinciali, delle comunità montane, ove presenti sul territorio interessato, e della maggioranza dei comuni interessati;
- b) gli enti locali adeguano i propri strumenti di pianificazione e di intervento a quanto previsto dalla programmazione decentrata, partecipandovi anche significativamente con proprie risorse;

**CONSIDERATO** che risulta pertanto necessario disciplinare, mediante apposita e separata convenzione - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" - l'esercizio coordinato delle funzioni e dei compiti svolti dagli Enti locali nell'ambito del Tavolo di concertazione sia del Patto territoriale che dell'Intesa Programmatica d'Area;

**CONSIDERATA** la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 358 del 1° marzo 2002 recante "Protocollo di intesa tra Regione del Veneto, parti sociali e autonomie per l'istituzione e la disciplina del Tavolo della concertazione regionale", che costituisce disciplina unitaria nella quale confluiscono tutte le attività di concertazione di iniziativa della Giunta regionale;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2796 del 12.09.2006 che ha dettato le disposizioni quadro di organizzazione delle IPA e, in base a tali disposizioni, l'IPA delle Dolomiti Venete, l'IPA del Cadore Centrale e l'IPA del Comelico e Sappada sono state formalmente riconosciute dalla Regione del Veneto con la deliberazione n. 3517 del 6/11/2007;

**VISTE** le determinazioni del Tavolo di concertazione dell'IPA del Cadore Centrale e del Tavolo di concertazione dell'IPA del Comelico e Sappada, riunitisi in data 19 agosto 2009, che hanno deliberato di aderire all'IPA delle Dolomiti Venete, delegando i Presidenti *pro-tempore* dei due Tavoli a presentare domanda di adesione, accompagnata da una copia sottoscritta per accettazione del relativo documento Protocollo di intesa e del Regolamento del tavolo di concertazione dell'Intesa Programmatica d'Area;

**VISTA** le determinazioni del Tavolo di concertazione dell'IPA delle Dolomiti Venete riunitosi in data 19 agosto 2009 che ha deliberato di approvare le domande di adesione dell'IPA del Cadore Centrale e dell'IPA del Comelico e Sappada;

**RITENUTO** opportuno, a seguito dell'ampliamento dell'IPA delle Dolomiti Venete, apportare alcune modifiche urgenti al Regolamento del Tavolo di concertazione, in conseguenza dell'immissione di nuovi membri;

*i Soggetti sottoscrittori del Protocollo di intesa del patto territoriale Dolomiti Venete  
approvano il seguente:*

## **Regolamento del Tavolo di concertazione**

### *Articolo 1 – Istituzione del Tavolo di concertazione*

E' istituito il Tavolo di concertazione del Patto territoriale e dell'Intesa Programmatica d'Area delle Dolomiti Venete, espressione del partenariato istituzionale ed economico-sociale locale. Il Tavolo di concertazione è presieduto dal Presidente *pro-tempore* della Comunità Montana Agordina o, in sua vece, da un assessore delegato, ed è composto dei seguenti membri sottoscrittori del Protocollo di intesa del Patto territoriale e promotori dell'Intesa Programmatica d'Area:

#### **Enti pubblici:**

- Regione del Veneto
- Provincia di Belluno
- Comunità Montana Agordina
- Comunità Montana della Valle del Boite
- Comunità Montana Cadore Longaronese Zoldo
- Comunità Montana del Cadore Centrale
- Comunità Montana del Comelico e Sappada
- Comune di Agordo
- Comune di Alleghe
- Comune di Canale d'Agordo
- Comune di Cencenighe Agordino
- Comune di Colle Santa Lucia
- Comune di Falcade
- Comune di Gosaldo
- Comune di La Valle Agordina
- Comune di Livinallongo del Col di Lana
- Comune di Rivamonte Agordino
- Comune di Rocca Pietore
- Comune di San Tomaso Agordino
- Comune di Selva di Cadore
- Comune di Taibon Agordino
- Comune di Vallada Agordina
- Comune di Voltago Agordino
- Comune di Borca di Cadore
- Comune di Cibiana di Cadore
- Comune di Cortina d'Ampezzo
- Comune di San Vito di Cadore
- Comune di Vodo di Cadore
- Comune di Forno di Zoldo
- Comune di Zoldo Alto
- Comune di Zoppè di Cadore
- Comune di Castellavazzo
- Comune di Longarone
- Comune di Ospitale di Cadore
- Comune di Soverzene
- Comune di Santo Stefano di Cadore
- Comune di Comelico Superiore
- Comune di San Nicolò di Comelico
- Comune di Danta di Cadore
- Comune di Sappada
- Comune di San Pietro di Cadore
  
- Comune di Auronzo

- Comune di Calalzo di Cadore
- Comune di Domegge di Cadore
- Comune di Lorenzago di Cadore
- Comune di Lozzo di Cadore
- Comune di Perarolo di Cadore
- Comune di Pieve di Cadore
- Comune di Valle di Cadore
- Comune di Vigo di Cadore
- Camera di Commercio di Belluno

**Parti sociali:**

- Associazione Commercio, Turismo e Servizi della provincia di Belluno - A.S.C.O.M.
- Confederazione Generale Italiana del Lavoro – CGIL di Belluno
- Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori – CISL di Belluno
- Unione Italiana del Lavoro – UIL di Belluno
- Associazione fra gli Industriali della Provincia di Belluno
- Unione provinciale degli agricoltori
- Federazione provinciale coltivatori diretti di Belluno
- Unione provinciale cooperative di Belluno
- Associazione Provinciale Piccola Industria Artigianato (APPIA) di Belluno - CNA
- Unione artigiani e piccola industria di Belluno
- ENAIP Veneto
- Lega Coop Veneto
- ARCFACO (Regole del Comelico: Padola, Candide, Casamazzagno, Casada, Costalissoio, Santo Stefano, Campolongo, Costa, Valle, Presenaio, San Nicolò, Costalta)
- Unicredit Banca Spa
- Banca Popolare dell'Alto Adige soc. coop. a r. l.
- Consorzio Turistico Comelico e Sappada

Il Tavolo elegge nel suo seno, a maggioranza semplice dei componenti, un direttivo del tavolo di concertazione.

Il Tavolo può essere modificato nella sua composizione su indicazione del Presidente, per quanto concerne la rappresentanza dei membri.

Ove si ritenesse necessario, ai lavori del Tavolo potranno essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti dell'Amministrazione statale, regionale, degli Enti locali e altri soggetti, pubblici o privati, coinvolti nella fase della programmazione, ovvero del finanziamento, ovvero della realizzazione degli interventi previsti nel patto territoriale o nell'intesa programmatica d'area.

*Articolo 2 – Ammissione di nuovi membri*

L'ammissione di nuovi membri è decisa dal Tavolo con delibera motivata adottata a maggioranza assoluta ed è subordinata alla presentazione, da parte dei medesimi nuovi membri, di apposita domanda scritta, accompagnata da una copia sottoscritta per accettazione del protocollo di intesa del patto territoriale o, se approvata, dell'Intesa Programmatica d'Area, nonché del presente regolamento.

*Articolo 3 – Finalità del Tavolo di concertazione*

Il Tavolo di concertazione ha la finalità di promuovere lo sviluppo sostenibile dell'area delle Dolomiti Venete, mediante il metodo della concertazione e della collaborazione tra enti locali, parti sociali e altri soggetti pubblici o privati, in particolare attraverso la elaborazione del patto territoriale, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera d) della legge 28 dicembre 1996, n. 662, e dell'Intesa Programmatica d'Area, ai sensi dell'articolo 25, comma 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35.

*Articolo 4 – Funzioni del Tavolo di concertazione*

Il Tavolo di concertazione assume le determinazioni relative ai seguenti atti:

- approvazione del Patto territoriale e dell'Intesa Programmatica d'Area;
- approvazione delle modifiche e integrazioni necessarie per la completa attuazione degli interventi programmati mediante il Patto territoriale e l'Intesa programmatica d'area, compresa la riprogrammazione delle risorse rese disponibili a seguito di rinunce, revoche od economie;
- individuazione del direttivo del tavolo di concertazione;
- ammissione di nuovi membri;
- modifiche al presente regolamento;
- ogni altra attività ad esso demandata dal presente regolamento, dal Presidente o dalla normativa statale e regionale.

Le deliberazioni del Tavolo di norma sono palesi e sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti, fatta salva ogni diversa indicazione del presente regolamento o decisione dei membri.

#### *Articolo 5 – Convocazioni del Tavolo di concertazione*

Il Tavolo si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente con comunicazione scritta a ciascun membro, contenente l'ordine del giorno e inviata almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione può essere inviato anche mediante telefax o posta elettronica nel luogo e presso il numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica comunicati da ciascun membro del Tavolo.

Il Tavolo può essere convocato anche su richiesta di almeno un quinto dei membri contenente l'argomento o gli argomenti da sottoporre alla discussione. In tal caso il Presidente fissa la data della riunione entro trenta giorni dalla data della richiesta.

In casi di urgenza, il Tavolo è convocato dal Presidente a mezzo di telegramma o telefax o posta elettronica almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata per l'adunanza.

La seduta è valida quando vi partecipi almeno un terzo dei membri.

#### *Articolo 6 – Presidente del Tavolo di concertazione*

Il Presidente del Tavolo, in qualità di rappresentante del Soggetto responsabile del Patto territoriale e dell'Intesa Programmatica d'Area delle Dolomiti Venete, svolge le seguenti funzioni:

- assicura il corretto ed efficiente funzionamento del partenariato istituzionale ed economico sociale ed il suo raccordo con gli Enti locali;
- rappresenta in modo unitario il Tavolo di concertazione, il Direttivo e gli interessi dei Soggetti sottoscrittori del Patto territoriale e dell'Intesa Programmatica d'Area, anche nelle sedi concertative istituite a livello regionale e nazionale;
- attiva le risorse tecniche e organizzative necessarie alla elaborazione e alla attuazione del patto territoriale e dell'intesa programmatica d'area;
- assicura l'esercizio delle funzioni e dei compiti assegnati dalla legislazione regionale e nazionale nell'ambito della gestione del patto territoriale e dell'intesa programmatica d'area;
- assume ogni iniziativa utile alla elaborazione e attuazione del patto territoriale e dell'intesa programmatica d'area, compresa la promozione, ove necessario, di conferenze di servizi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di convenzioni o di accordi di programma ai sensi e per gli effetti, rispettivamente, degli articoli 30 e 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- presenta al Direttivo, al Tavolo di concertazione e agli altri Enti interessati una relazione annuale sullo stato di attuazione del patto territoriale e dell'intesa programmatica d'area, evidenziando i risultati e le azioni di verifica e monitoraggio svolte, nonché gli interventi non attivabili o non completabili e la conseguente disponibilità di risorse finanziarie non utilizzate.

### *Articolo 7 – Direttivo del Tavolo di concertazione e funzioni*

Il Tavolo individua, tra i propri componenti e a maggioranza semplice, un direttivo formato da un numero minimo di cinque a un massimo di dieci membri, di cui cinque necessariamente rappresentato dai presidenti delle cinque Comunità Montane. Il direttivo dovrà essere l'espressione equilibrata e rappresentativa dei diversi partner pubblici ed economici e sociali aderenti al Patto territoriale e all'Intesa Programmatica d'Area.

Il Direttivo dura in carica tre anni. Alla scadenza i suoi componenti sono rinnovabili.

Il direttivo è convocato con le medesime modalità del Tavolo di concertazione ed è presieduto dal Presidente *pro-tempore* della Comunità Montana Agordina o, in sua vece, da un assessore delegato, entrambi componenti di diritto.

Il Direttivo nomina di volta in volta un Segretario con il compito di redigere i verbali.

Per la validità delle deliberazioni del direttivo occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.

Il direttivo esercita funzioni esecutive e, in particolare:

- svolge ogni attività necessaria a predisporre l'elaborazione dei progetti di Patto territoriale e di Intesa Programmatica d'Area e le loro eventuali modifiche o varianti, da sottoporre alla approvazione del Tavolo di concertazione;
- svolge ogni attività necessaria alla efficace e regolare attuazione degli interventi e dei progetti approvati dal Tavolo di concertazione nell'ambito del Patto territoriale e dell'Intesa Programmatica d'Area, compresi, a titolo esemplificativo, la attuazione di piani di informazione, l'implementazione di sistemi di monitoraggio e controllo, la individuazione e la stipula di convenzioni con soggetti terzi attuatori, la indizione di bandi pubblici, l'istruttoria e la selezione delle proposte, la concessione e/o la revoca di contributi pubblici e la rendicontazione degli stessi, l'affidamento di incarichi a terzi;
- prepara gli atti da sottoporre alla discussione e/o alla approvazione del Tavolo di concertazione;
- esegue le deliberazioni del Tavolo di concertazione e svolge ogni altra funzione delegata dal medesimo Tavolo di concertazione.

### *Articolo 8 - Principio di leale collaborazione*

I membri del Tavolo di concertazione, consapevoli della eccezionale rilevanza degli interessi pubblici e socio-economici connessi al conseguimento degli obiettivi sottostanti al Patto territoriale e all'Intesa Programmatica d'area, si impegnano a mantenere rapporti di collaborazione improntati alla lealtà reciproca, svolgendo, per quanto di propria competenza, ogni attività necessaria alla attivazione, progettazione e sottoscrizione del Patto territoriale e dell'Intesa Programmatica d'Area e assicurando l'osservanza del presente regolamento e delle deliberazioni assunte dal Tavolo di concertazione in conformità dello stesso.

### *Articolo 9 – Struttura di gestione e segreteria tecnica*

Il Tavolo di concertazione si avvale, per il proprio funzionamento, della struttura amministrativa della Comunità Montana Agordina, con sede in via 4 novembre, n. civ. 2, CAP 32021 Comune di Agordo (Prov. BL) o- in alternativa e in base ad accordo sottoscritto tra le parti – della struttura amministrativa dell'Associazione riconosciuta GAL Alto Bellunese, via Cima Gogna, 2 – 32040 Auronzo di Cadore (BL).

I costi di gestione per il funzionamento del Tavolo di concertazione e del Direttivo sono imputabili al Fondo Comune di cui al successivo art. 10.

Il Tavolo individua il segretario che, nell'ambito delle direttive impartite dal Presidente, ha compiti di verbalizzazione e di esecuzione delle deliberazioni assunte, anche avvalendosi delle strutture, dei mezzi e del personale messi a disposizione da parte dei membri.

#### *Articolo 10 – Fondo comune*

Il Tavolo può costituire un fondo comune secondo le finalità e le modalità di cui all'articolo 41 del codice civile italiano.

#### *Articolo 11 – Estinzione del rapporto associativo*

Ciascun membro del Tavolo può, in qualsiasi momento, recedere dallo stesso con dichiarazione comunicata per iscritto al Presidente, solo allorché il richiedente sia, per qualunque ragione, escluso da ogni intervento riguardante il Patto territoriale e l'Intesa Programmatica d'Area.

La qualità di membro si perde per dimissioni.

#### *Articolo 12 – Durata e scioglimento del Tavolo di concertazione*

Lo scioglimento del Tavolo e la devoluzione del fondo comune sono deliberati dai membri a maggioranza assoluta.

Il Tavolo di concertazione si scioglie al raggiungimento degli scopi previsti dal presente regolamento.